

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010. (11A12068)

(GU n. 215 del 15-9-2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 29 luglio 1982, recante «Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante: «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano», e in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, concernente: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 dicembre 2010, n. 282;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2011, n. 35;

Vista la nota del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, del 23 febbraio 2011, prot. n. 3414, concernente chiarimenti in merito all'applicazione del d.m. 1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini»;

Ritenuto di apportare modifiche al citato d.m.1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010, al fine di armonizzare e rendere piu' efficaci le misure sanitarie per l'eradicazione della malattia di Aujeszky;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1997

1. Al d.m. 1° aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8:

- al comma 2-ter, le parole «adotta, se necessario» sono sostituite dalle seguenti: «emana con decreto della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni»;

- il comma 2-quater e' soppresso.

b) all'art. 8-bis:

- al comma 1: le parole «Modello IV» sono sostituite dalle seguenti: «Modello 4»; le parole «art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «art. 31»;

- al comma 2, le parole «entro le 48 ore dalle movimentazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle 48 ore precedenti le movimentazioni»;

- dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia»;

«3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'eta' vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine.»;

- il comma 6, e' sostituito dal seguente:

«6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.»;

c) l'allegato V, relativo al «monitoraggio sierologico», e' sostituito dall'allegato A) del presente decreto; all'allegato VIII, relativo al «Piano di controllo della malattia di Aujeszky», nella prima colonna della tabella di cui al paragrafo 1-c) le parole «n. riproduttori presenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. suini presenti».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 253

Allegato A

L'allegato V del decreto 1° aprile 1997, modificato ed integrato dal decreto 30 dicembre 2010, relativo al "Monitoraggio sierologico", e' sostituito dal seguente:

ALLEGATO V
(Monitoraggio sierologico)

1. Tutti gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da ingrasso, individuati nell'ambito del Piano di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema e la numerosita' campionaria previsti da tale piano.

Numero capi in azienda	Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto	Allevamenti da ingrasso
	Numero capi da controllare	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti	Tutti
11	10	Tutti
12	11	Tutti
13-14	12	Tutti
15-16	13	Tutti
17-18	14	Tutti
19-20	15	Tutti
21-23	16	Tutti
24-26	17	24
27-29	18	26
30-34	19	28
35-39	20	31

40-46	21	34
47-55	22	37
56-67	23	40
68-85	24	43
86-113	25	46
114-163	26	50
164-282	27	54
283-917	28	58
918 e oltre	29	59

2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche anche per la malattia di Aujeszky sui campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino secondo la numerosita' campionaria di cui al precedente paragrafo 1, specificandolo sul modello di cui all'allegato IV.

3. I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino.